

FONDAZIONE ARENA DI VERONA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

aggiornamento del 12 febbraio 2020

Sommario

Capitolo 1.....	4
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.....	4
1.1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e la normativa rilevante.....	4
1.2. Esenzione dalla responsabilità	17
Capitolo 2.....	18
Adozione del Modello da parte della Fondazione Arena.....	18
2.1. Il ruolo e le attività della Fondazione Arena di Verona.....	18
2.2. Funzione e scopo del Modello	21
2.3. La costruzione del Modello e la sua struttura	21
2.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali	22
2.5. I principi ispiratori del Modello	22
2.6. Definizione dei principi etici.....	22
2.7. La procedura di adozione del Modello	23
2.8. Estensione e applicazione del Modello organizzativo alle Società controllate soggette a direzione e coordinamento	23
Capitolo 3.....	23
Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001.....	23
3.1 Le Attività Sensibili della Fondazione Arena	23
3.2 Principi generali di comportamento	24
Capitolo 4.....	27
L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Arena di Verona	27
4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	27
4.2. Nomina.....	27
4.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza.....	28
4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale	28
4.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	29
Capitolo 5.....	30
Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie.....	30
5.1. Principi Generali	30
5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	30
5.3. Ambito di applicazione	30
5.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti.....	30
5.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei Revisori	31
5.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori.....	31
Capitolo 6.....	32
Formazione e diffusione del Modello	32

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	32
6.2. La comunicazione iniziale	32
6.3. La formazione	32
6.4. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori	32
6.5. Informazione alle Società controllate/collegate soggette a direzione e coordinamento	32
ALLEGATO A	32

Capitolo 1

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1.1. Il Decreto Legislativo 231/2001 e la normativa rilevante.

Il D.Lgs. 231/2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 300/2000 (al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali) ha introdotto nel nostro ordinamento *“la responsabilità*

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” per specifiche tipologie di reato commesse da propri amministratori e dipendenti.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa, che mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo ha introdotto – come prima si diceva – nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal Decreto sia commesso:

- da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

La responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. *soggetti apicali*) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. *a*), del D. lgs. 231/2001).

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. *b*), del D. lgs. 231/2001).

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. comma 1, lett. *a*) e *b*) del D. lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto - reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. lgs. 231/2001).

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 24 del Decreto (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati, di cui all'art. 24-bis;
- delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter;
- concussione e corruzione, di cui all'art. 25;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, di cui all'art. 25-bis;
- delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'articolo 25-bis 1.
- reati societari, di cui all'art. 25-ter;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater;
- delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies;
- abusi di mercato, di cui all'art. 25-sexies;
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art. 25-septies;

- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies.
- reati transnazionali, di cui all'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ("agli illeciti amministrativi previsti della legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001");
- delitti in materia di diritto d'autore, di cui all'articolo 25-novies;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 25-decies;
- reati ambientali, di cui all'articolo 25-undecies.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di cui all'articolo 25-duodecies.
- reati di Razzismo e Xenofobia, di cui all'art. 25 - terdecies

Si espongono tutti i reati che riguardano il d.lgs. 231/2001

Reati contro la P.A.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Art 640 bis modificato da LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.)	Da cento a cinquecento quote	-a - interdizione dall'esercizio dell'attività - b - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - e - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	Fino a trecento quote	-b- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - e - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	Fino a quattrocento quote	- c - divieto di contrattare con la P.A. - d- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - e - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (Art. 1 del D.L. 105/2019 convertito con modifiche nella Legge 133/2019)</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	
---	-------------------------	--

Reati in tema di criminalità organizzata

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.</p>
<p>Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Definitivamente: quando l'Ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione.</p>

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 5 comma 1 modificato l'art 416 bis al comma 1,2,4.

Reati contro la P.A.

Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)</p>	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>NO</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.)</p>	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>

Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)	Fino a 200 quote	NO
---	------------------	----

Con la legge 69 del 27 05 2015 con art 1 comma 1 modificato l'art. c.p. 318, 319, 319 ter al comma 1 e 2, 319 quater comma 1 e con l'art 3 sostituito l'art c.p. 317

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)	Fino a duecento quote	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.)	Fino a trecento quote	NO

Reati in tema di delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZ PECUN	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	Fino a 500 quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati societari

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati	SANZIONI
--------------------------------	----------

societari			
REATI-PRESUPPOSTO	PECUNIARIE	INTERDITTIVE	
(Fatti di lieve entità). (art 2621 - bis)	Da cento a duecento quote	NO	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Da duecento a quattrocento quote		
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Da trecento a seicentossanta quote		
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	Da quattrocento a seicento quote		
Falso in prospetto (v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) ¹	Da 200 a 260 quote o da 400 a 660 quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da duecento a duecentosessanta quote		
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) 2	Da 200 a 260 quote o da 400 a 800 quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	Da quattrocento a ottocento quote		
Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Da duecento a trecentosessanta quote		
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)	Da quattrocento a mille quote		
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (art. 2635, co. 3, c.c.)	Da quattrocento a seicento quote		Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)	Da duecento a quattrocento quote		

1- L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

2- L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 9 sostituito l'art c.c. 2621

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 10 introdotto l'art c.c. 2621-bis e 2621 - ter

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 11 sostituito l'art c.c. 2622

Con la legge 69 del 27 05 2015 art 12 modificato art 25 ter comma 1 del d.lgs 231/2001

3 L'art 2638 è stato modificato con D.Lgs n° 180 del 16/11/2015

Con il decreto 38/2017 modificato l'art 2635 e istituito nuovo 2635 bis

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	SANZIONI	
REATI-PRESUPPOSTO	PECUNIARIE	INTERDITTIVE
<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni</p> <p>Articolo 270-bis cp <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i></p> <p>Articolo 270-ter c p <i>(Assistenza agli associati)</i></p> <p>Articolo 270-quater cp <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i></p> <p>Articolo 270-quinquies c p <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i></p> <p>Articolo 270-sexies c p <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i></p> <p>Articolo 280 c p <i>(Attentato per finalità terroristiche o di eversione)</i></p> <p>Articolo 280-bis c p <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i></p> <p>Articolo 289-bis c p <i>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</i></p> <p>Articolo 302 c p <i>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)</i></p> <p>Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)</p> <p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999</p>	<p>Da 200 a 700 quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo</p> <p>Articolo 270-bis cp <i>(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)</i></p> <p>Articolo 270-ter c p <i>(Assistenza agli associati)</i></p> <p>Articolo 270-quater cp <i>(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)</i></p> <p>Articolo 270-quinquies c p <i>(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)</i></p> <p>Articolo 270-sexies c p <i>(Condotte con finalità di terrorismo)</i></p> <p>Articolo 280 c p <i>(Attentato per finalità terroristiche odi eversione)</i></p> <p>Articolo 280-bis c p <i>(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)</i></p> <p>Articolo 289-bis c p <i>(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)</i></p> <p>Articolo 302 c p <i>(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)</i></p> <p>Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)</p> <p>Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999</p>	<p>Da 400 a 1000 quote</p>	

Mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi.
--	--------------------------------	--

Reato contro la personalità individuale

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale	SANZIONI	
REATI-PRESUPPOSTO	PECUNIARIE	INTERDITTIVE 1
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	
Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 603 bis c.p.	Da quattrocento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

1 Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.
2 l'art 603 bis è stato introdotto dall'art 6 del disegno di legge S 2217 del 18 10 2016.

Reati di "market abuse"

Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato	SANZIONI	
REATI-PRESUPPOSTO10	PECUNIARIE	INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e della sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SANZIONI	
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a 250 quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
---	---------------------------	---

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Art. 25 <i>octies</i> d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648 - ter 1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

Reati in tema di violazione del diritto d'autore

Art. 25 <i>novies</i> d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		SANZIONI	
REATI-PRESUPPOSTO	PECUNIARIE	INTERDITTIVE	
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a 500 quote	Per non oltre un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi	

Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

Art. 25 <i>decies</i> d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Fino a cinquecento quote	NO

Reati ambientali

Art. 25 <i>undecies</i> d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento ambientale (452 bis)	Da duecentocinquanta a seicento quote	interdizione per un anno
Disastro ambientale (452 quater)	Da quattrocento a ottocento quote	interdizione per un anno
Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies)	da duecento a cinquecento quote	
Circostanze aggravanti (452-octies)	da trecento a mille quote;	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies)	da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo , si applicano per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	NO
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	
Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)	Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)	
Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)	Da duecento a trecento quote	

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<p>3.Promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>(Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,)</p>	da quattrocento a mille quote.	<p>SI</p> <p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>.Al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p> <p>(Art 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive odificazioni,</p>	cento a duecento quote.	<p>SI</p> <p>Per non meno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

Reato di Razzismo e Xenofobia

Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e Xenofobia		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.</p> <p>(art. 3, co. 3,3 bis L.654/1975)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote</p>	<p>Nei casi di condanna si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>
--	--------------------------------------	---

LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

Reati transnazionali

Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/1973) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p>	<p>Da 400 A 1000 quote</p>	<p>Per almeno di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p>	<p>Da 200 a 1000 quote</p>	<p>Per non oltre due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>NO</p>

Reati frodi sportive Esercizio sportivo di gioco o di scommessa

Art. 25 quaterdecies Dgs. 231/2001 – Frodi in competizioni sportive e reati nel gioco e nelle scommesse		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art.1 Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989 n. 401)</p> <p>Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 legge 13 dicembre 1989 n. 401)</p>	<p>Fino a 500 quote per delitti Fino a 260 quote per contravvenzioni</p>	<p>Per il solo delitto: a - interdizione dall'esercizio dell'attività - b - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ; c -sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ; d-divieto di contrattare con la P.A. salvo che finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi - e- divieto di pubblicizzare beni e servizi per minimo un anno</p>

Reati fiscali

Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Comma 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>Comma 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Comma 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (Art. 2 del D.lgs. 74/2000)</p>	<p>Fino a 500 quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>Fino a 400 quote</p>	<p>Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>
Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Comma 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi</p> <p>Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.</p> <p>Comma 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>Comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. (Art. 3 del D.lgs. 74/2000)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	
Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Dichiarazione Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Comma 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>Comma 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>Comma 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (Art. 8 del D.lgs. 74/2000)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	
Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Occultamento o distruzione di documenti contabili		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Comma 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p> <p>(Art. 10 del D.lgs. 74/2000)</p>	Fino a 400 quote	
Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Comma 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>Comma 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad €200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>(Art. 11 del D.lgs. 74/2000)</p>	Fino a 400 quote	

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, nell'interesse o a vantaggio della Società, dalle persone indicate dall'art. 5 del Decreto ("persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra"), a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4 del D.Lgs. 231/2001).

Casi particolari di reati commessi all'estero:

- in base all'art. 6, comma 2, del c.p. il reato, commesso all'estero, si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta sia qui avvenuta anche in parte; è sufficiente che nel nostro Paese sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essere intesa come "frammento di un unico iter delittuoso da considerare come imprescindibile" (Cassaz. Pen. 4284/2000);
- in base all'art. 9 c.p. il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana prevede una pena specifica, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nello Stato; qualora la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo (art. 4 D.Lgs. 231/2001).
- sulla base della legge 146/2006, che introduce i reati transnazionali, occorre che tutti i destinatari del D.Lgs. 231/2001, che operano fuori dei confini nazionali, verificchino eventuali criticità tra le proprie attività, anche in relazione a quanto indicato ai punti precedenti.

La normativa in argomento è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa (Enti e Società forniti di personalità giuridica e Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto, da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.

Ne consegue che, qualora venga commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, e cioè quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Per l'elenco dettagliato dei reati dai quali discende la responsabilità amministrativa dell'Ente si rinvia all'**Allegato A**.

Ne consegue che, qualora venga commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – anche la responsabilità “amministrativa” dell'Ente.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di presidi preventivi e attuato anche mediante l'adozione di protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'applicazione delle decisioni, nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

- la verifica della sua corretta applicazione;
- l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un Organismo di Vigilanza, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Modello deve introdurre sanzioni specifiche verso i destinatari del Modello, graduate in relazione alla qualifica dei destinatari, alla gravità della violazione, alla reiterazione dei comportamenti nel tempo, al pericolo al quale l'Ente è stato esposto e comunque in relazione al contratto di lavoro vigente o al mandato ricevuto.

1.2. Esenzione dalla responsabilità

Il D.Lgs. 231/2001 statuisce che la società non risponde dei reati sopraindicati sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “*modelli di organizzazione, gestione e controllo*” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6, D.Lgs. 231/2001).

Il Modello di organizzazione e gestione deve, quindi, rispondere alle esigenze indicate nella seguente Tabella:

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
Prima della commissione del fatto l'Organo dirigente deve aver adottato ed attuato “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs.231/2001).	In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed attuato “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 1, D.Lgs. 231/2001). Alla commissione del reato non ha contribuito (“non è stata resa possibile”) l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).	Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).
L'Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 231/2001).	

L'adozione di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L'Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare situazioni di rischio;

- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve pertanto essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per l'Ente, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

Capitolo 2

Adozione del Modello da parte della Fondazione Arena

2.1. Il ruolo e le attività della Fondazione Arena di Verona

La Fondazione Arena di Verona è retta ed opera sulla base dello Statuto adottato nella seduta consiliare dell'11 dicembre 2014 approvato con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 29 dicembre 2014.

I fini e le attività sono previsti dall'articolo 2

"1 La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue le finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale, di educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici.

Per svolgere le proprie finalità la Fondazione Arena di Verona potrà:

- realizzare in Italia e all'estero spettacoli musicali lirici, di balletto e concerti;
- occuparsi di formazione dei quadri artistici e tecnici e di educazione musicale della collettività;
- promuovere la ricerca nei settori musicali, anche in funzione di promozione sociale e culturale;
- provvedere direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, conservandone e valorizzando il patrimonio storico-culturale;
- mettere a disposizione il proprio archivio e le proprie collezioni e quelle di terzi ad essa affidate per l'esposizione museale, come quelle collocate presso AMO Arena Museo Opera, attualmente sito in Palazzo Forti in Verona;
- riservare un particolare riguardo, per la produzione e rappresentazione di spettacoli di musica, al territorio nel quale opera;
- svolgere attività di valorizzazione internazionale delle proprie produzioni musicali, organizzando spettacoli anche all'estero;
- curare la salvaguarda del patrimonio produttivo, musicale, artistico, editoriale musicale, tecnico, professionale e museale.

2. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

3. La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, commerciale e accessoria, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

4. Nel perseguimento dei suoi scopi la Fondazione avrà cura di valorizzare ogni possibile e utile forma di collaborazione e coordinamento con altre Fondazioni liriche, nonché con enti e soggetti pubblici, al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, sì da conseguire possibili economie che consentano l'incremento della capacità produttiva e dell'offerta artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale o altro) e gestionale".

Sono organi della Fondazione come dispone l'articolo 7 dello Statuto

il Presidente;

il Consiglio di Indirizzo;

il Sovrintendente;

il Collegio dei Revisori.:

L'articolo 8 dello Statuto in tema di Presidente dispone:

" Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Verona o persona da lui nominata.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Indirizzo, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi componenti".

Il Consiglio di Indirizzo si compone a norma dell'articolo 9:

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero variabile da cinque a sette membri.

Fanno parte del Consiglio di Indirizzo:

1.1 il Presidente della Fondazione;

1.2 un componente designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

1.3 un componente designato dalla Regione Veneto;

1.4 un componente designato dal Comune di Verona.

2. Oltre ai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici la nomina degli altri Consiglieri spetta ai soggetti privati, così come previsto al punto 2.1 del presente Statuto. I Consiglieri di nomina privata non possono mai costituire la maggioranza dei Consiglieri.

2.1 I soci privati che contribuiscono al fondo di gestione possono nominare un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo se, come singoli o cumulativamente, assicurano, per almeno due anni consecutivi, un apporto al fondo di gestione non inferiore al 5% (cinque per cento) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla Legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà stabilire una diversa entità dell'apporto, comunque non inferiore al 5%, in funzione delle richieste di partecipazione cui è assicurata la nomina di un rappresentante nel Consiglio di Indirizzo.

La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti degli stessi soggetti è subordinata all'erogazione di detto apporto per ciascun anno, da versare entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.

Per raggiungere l'entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere alla gestione dell'ente.

Ciascun fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del 40% del patrimonio stesso.

3. Ove vi sia la necessità di giungere ad un numero dispari di Consiglieri (anche a causa dell'assenza di soci privati) l'ulteriore Consigliere verrà nominato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo, su proposta del Sindaco.

4. I Consiglieri di Indirizzo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art 2383 del Codice Civile e devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa anche con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione.

5. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono essere chiamati a rispondere, comunque, delle obbligazioni assunte dalla Fondazione né rivendicare i diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art 25.2 del D.Lgs. 367/1996.

6. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo partecipa il Sovrintendente senza diritto di voto.

7. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

8. Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono e i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti.

Il Consiglio di Indirizzo funziona a norma dell'articolo 10:

1. *Il Consiglio di Indirizzo, con l'obiettivo di assicurare il pareggio di bilancio, svolge i seguenti compiti:*

1.1 - stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione con l'approvazione di un piano economico-finanziario triennale;

1.2 - approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;

1.3 - approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;

1.4 - propone il nominativo all'autorità statale competente in materia di spettacolo per la nomina del Sovrintendente;

1.5 - delibera le modifiche statutarie proposte dal Presidente, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso la cui approvazione è demandata all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione;

1.6 - approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;

1.7 - nomina il Vice Presidente;

1.8 - autorizza il personale dipendente a svolgere attività di lavoro autonomo e autorizza la costituzione in forma di organismo autonomo dei corpi artistici;

1.9 - ha compiti di promozione per l'acquisizione delle risorse finanziarie provenienti dall'esterno;

1.10 - delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;

- 1.11 - può adottare regolamenti, fatte comunque salve le norme dello statuto sociale;
- 1.12 - approva la dotazione organica e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti interni.
2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente che presiede. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo assistono i Revisori.
3. Il Consiglio di Indirizzo dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti che partecipano alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione si considerano presenti purchè sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
6. Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e da un segretario in proposito nominato.
7. E' consentita la partecipazione alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.

Il Sovrintendente gestisce la Fondazione a norma dell'articolo 11:

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di Indirizzo.
2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di Indirizzo, qualora sussistono gravi motivi.
3. Il Sovrintendente:
- a) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della gestione, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
- b) predispone, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica, redige il piano economico-finanziario triennale, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.
- In mancanza di diverse indicazioni, tempestivamente pervenute da parte dei soci, anche privati, sull'entità dei loro apporti e salvo motivate ragioni, il bilancio preventivo andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell'anno precedente;
- c) può nominare (e liberamente revocare) propri consulenti e collaboratori tra cui il Direttore Artistico e quello Amministrativo e/o Direttore Generale dei quali risponde ed ai quali può delegare singole materie o specifiche attività;
- d) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
- e) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi dalla legge e dal presente statuto.
- f) Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.
- g) Il Sovrintendente, con delega del Consiglio di Indirizzo, autorizza il personale dipendente a svolgere attività occasionali e non continuative e per ragioni particolari.

Il sistema dei controlli sulla gestione e sui bilanci è affidato a norma dell'articolo 12 dello Statuto:

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente tra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo che nomina anche un membro supplente.
- 1.1 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono rinnovabili per non più di due mandati.
2. I Revisori devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 codice civile.
3. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione riferendone almeno ogni trimestre, con apposita relazione, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. In caso di vacanza nel corso del quinquennio si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente, se nominato dall'autorità competente. Il nuovo revisore scade assieme a quelli in carica.
5. Il controllo contabile sulla Fondazione, potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze.
- L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio per non più di due mandati.

2.2. Funzione e scopo del Modello

La Fondazione Arena è sensibile alle aspettative dei propri soci in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori.

Pertanto l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Fondazione di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001 ma migliora la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Fondazione perché contraria alle norme deontologiche cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Fondazione potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato a sviluppare nei membri degli Organi Sociali, nei Dipendenti, nei Collaboratori, nei Fornitori che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione.

Si intende, inoltre, censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3. La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello, oltre alle modifiche per aggiornamento predisposte per aggiornarlo alla nuova legislazione anche a seguito della recentissima revisione dell'aprile 2016, è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida di Confindustria.

Si ricorda qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione base del presente Modello.

a) Identificazione dei Processi Sensibili (“as-is analysis”) e creazione della “gap analysis”

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare quali fossero i settori di attività in cui possano più facilmente manifestarsi i Reati previsti dal D.Lgs.231/2001 e le modalità con cui questi possono realizzarsi.

La società Ernst & Young incaricata dalla Fondazione procedette ad identificare i processi sensibili e a creare la gap analysis; gli elaborati prodotti da Ernst & Young rimangono allegati al presente modello di organizzazione, gestione e controllo e ne fanno integralmente parte (**vds Gap Analysis allegato B**). Nel dettaglio la predetta società ha proceduto a:

_ esaminare della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, procure, disposizioni organizzative, documento di valutazione dei rischi, ecc.);

_ intervistare i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.).

Se ne ricavò una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, individuando le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs.231/2001.

b) Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte, sulla base della gap analysis e dei processi sensibili, per prevenire la commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 e riportati nell'allegato A.

c) Aggiornamento del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato aggiornato, implementato e modificato in base a nuovi interventi normativi ovvero per la necessità di adeguare il sistema di controllo interno per superare eventuali criticità che fossero rilevate, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

d) Struttura del Modello di organizzazione e gestione

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e più “Parti Speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001 .La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello.

_ La Parte Speciale – 1 – denominata dei “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni.

_ La Parte Speciale – 2 – denominata dei “Reati Societari” si applica per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 3 – denominata “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ” si applica per le le tipologie di reato previste dall’art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

_ La Parte Speciale – 4 – denominata “Reati transazionali, delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo” si applica per le tipologie di reati di cui alla L. 146/2006 e agli artt. 24 *ter* e 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 5 – denominata “Violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute nei luoghi di lavoro” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 6 – denominata “Delitti contro la personalità individuale” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *quinqies* del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 7 – denominata “Reati informatici e di trattamento illecito dei dati” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 8 – denominata “Contraffazione e delitti contro l’industria e il commercio” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *bis* e 25 *bis* 1 del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 9 – denominata “Delitti in violazione del diritto d’autore” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *nonies* del D. Lgs. 231/2001.

_ La Parte Speciale – 10 – denominata “Reati ambientali” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

_ La Parte Speciale – 11 – denominata “Impiego di lavoratori stranieri” si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001.

- La Parte Speciale - 12 - denominata Razzismo e Xenofobia si applica per le tipologie specifiche di reati previsti dall’art 25 *terdecies* del D.Lgs 231/2001

2.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi strumentali

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio reato rilevate nell’attività di mappatura, la Fondazione ha individuato alcuni processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs.231/01 (vds Gap analysis Ernst & Young).

Con riferimento a tali processi sono state pertanto rilevate le prassi di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- tracciabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l’attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e dei flussi finanziari.

2.5. I principi ispiratori del Modello

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Fondazione ha individuato:

- i principi di cui allo Statuto;
- il Codice Etico;
- in generale la normativa italiana e straniera applicabile.

2.6. Definizione dei principi etici

La Fondazione ha definito i principi etici a cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D:Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Codice Etico che viene allegato al presente Modello.

Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di:

- rispettare le leggi e le normative vigenti;
- improntare su principi di correttezza e di trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mantenere, nei rapporti con i clienti e le controparti, un comportamento caratterizzato da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli del Codice Etico adottato, anche se, il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al Decreto 231/2001, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo infatti si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti coloro (organi aziendali, dipendenti e collaboratori) che cooperano al perseguimento dei fini aziendali e sono allineati a quanto dispone il DPR 62/2013 in tema di Codici di Comportamento;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel Decreto 231/2001, l’esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della Fondazione possano comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

2.7. La procedura di adozione del Modello

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere all’adozione del Modello e l’attuale Consiglio di Indirizzo di continuare ad aggiornarlo.

Parallelamente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito all’approvazione del Codice Etico della Fondazione e all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001.

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo della Fondazione il quale si avvarrà delle indicazioni fornite dall’Organismo di Vigilanza.

2.8. Estensione e applicazione del Modello organizzativo alle Società controllate soggette a direzione e coordinamento

Il presente Modello rappresenta una raccolta di principi e costituisce, sotto questo profilo, il punto di riferimento estendibile alle società controllate soggette a direzione e coordinamento per la definizione dei singoli modelli che, dovranno tenere conto delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle proprie attività di business.

Pertanto in coerenza con l’impostazione sopra descritta:

- i principi informativi del Modello devono essere comunicati dalla controllante alle controllate, soggette a direzione e coordinamento, che si dovranno impegnare a rispettarli;
- ciascuna società verificherà l’opportunità di provvedere ad adottare con delibera dell’organo amministrativo il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, uniformandosi ai sopra menzionati principi e nominando il relativo Odv;
- il Modello eventualmente adottato da ciascuna società controllata soggetta a direzione e coordinamento deve essere comunicato alla controllante Fondazione Arena di Verona.

Capitolo 3

Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001

3.1 Le Attività Sensibili della Fondazione Arena

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e delle operatività aziendali, la Fondazione e’ giunta all’individuazione delle aree a rischio rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

In tal senso è stata prodotta una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

Si riportano le principali attività sensibili individuate nell’analisi condotta presso la Fondazione Arena di Verona (vds anche gap analysis Ernst & Young in allegato):

- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali la fondazione sia stazione appaltante;
- creazione / messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti di diritti di terzi e connessi ex legge 633/41 - predisposizione dei testi musicologici e del programma di sala;
- creazione e messa in scena di opere teatrali o musicali - sottoscrizione di contratti con l'artista / acquisizione della liberatoria;
- creazione / messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti di diritti di terzi e connessi ex legge 633/41 – stipula di contratti di acquisto/ noleggio di materiale vocale, corale e strumentale;
- creazione / messa in scena di opere teatrali o musicali e gestione dei relativi acquisti di diritti di terzi e connessi ex legge 633/41 – realizzazione allestimenti per la messa in scena di opere teatrali;

- approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta;
- cessione a terzi dell'esercizio commerciale dei diritti d'autore ex legge 633/41;
- creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi di prodotti concernenti marchi della fondazione;
- predisposizione ed implementazione di strumenti promozionali;
- gestione dei rapporti con le agenzie terze per la vendita di spettacolo;
- gestione delle transazioni finanziarie;
- gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge - predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta e degli adempimenti in materia previdenziale/assicurativa;
- gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge a fronte di assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione degli adempimenti Siae;
- gestione dei rapporti con il Comune di Verona in regime di convenzione e con gli enti pubblici per l'utilizzo dello spazio areniano;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio – ispezioni da parte degli uffici del lavoro, istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione o da incaricati di pubblico servizio – ispezioni da parte del Ministero dei beni culturali e della Corte dei conti;
- gestione delle ispezioni da parte della Siae;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- assunzione del personale;
- gestione contenziosi giudiziari e / o stragiudiziali;
- ottenimento di fondi/ merce da terzi a rischio controparte attraverso attività di sponsorizzazione e/o di co-marketing;
- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- gestione dei rapporti con la società di revisione ed il collegio dei revisori;
- gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- gestione dei software aziendali;
- accordi di co-produzione con altre fondazioni lirico – sinfoniche o altri teatri;
- realizzazione di tournées in Italia e all'estero e monitoraggio circa il corretto utilizzo e gestione del ribaltamento costi (es. vitto, alloggio e trasferte);
- gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ulteriore disciplina di dettaglio);
- gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina volta a prevenire i reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- gestione degli adempimenti in materia di rispetto della disciplina volta a prevenire i reati ambientali;
- gestione degli adempimenti volti all'assunzione di cittadini extracomunitari.

3.2 Principi generali di comportamento

I protocolli di controllo in relazione a dette attività sensibili sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà segnalare al Consiglio di Indirizzo della Fondazione eventuali ulteriori attività a rischio delle quali – in relazione all'evoluzione legislativa o dell'attività dell'Ente – sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

In relazione alle attività sensibili tutti i destinatari del presente modello dovranno adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Nelle parti speciali vengono descritti i comportamenti dettagliati da osservare in ordine alle attività sensibili della Fondazione per la prevenzione dei reati richiamati dalla decreto 231/2001.

In via generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

porre in essere (o tentare) azioni o comportamenti finalizzati alla commissione dei reati sopra considerati, quali, tra gli altri a titolo esemplificativo:

reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto):

- destinare a finalità diverse dalla realizzazione delle opere o dallo svolgimento delle attività di pubblico interesse per le quali la Società ha ottenuto dallo Stato o da un altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti (*malversazione a danno dello Stato, art. 316-bis cp*);
- far ottenere indebitamente alla Società, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri

enti pubblici o dalla Comunità europea (*indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 316-ter cp*);

- indurre in errore, usando artifici o raggiri, lo Stato o un altro ente pubblico, al fine di ottenere un ingiusto profitto o erogazioni pubbliche (truffa in danno dello Stato, artt. 640 e 640-bis cp);
- alterare, in danno dello Stato o di un ente pubblico, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico pubblico o ad esso pertinenti (*frode informatica ai danni dello Stato o di un ente pubblico, art. 640-ter cp*).

delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- formare o alterare documenti informatici (definiti quali “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”) pubblici o privati aventi efficacia probatoria (*falsità in documenti informatici, art. 491-bis cp*);
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (*accesso abusivo ad un sistema informatico, art. 615-ter cp*);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (*detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615-quater cp*);
- intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle (*intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617-quater cp*);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635-bis cp*);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, art. 635-ter cp*).
- *concussione e corruzione:*
- offrire o promettere ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico ufficio o a soggetti a questi correlati, denaro od altre utilità al fine di compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio (*corruzione e/o concussione*).

reati societari:

- produrre false comunicazioni sociali,
- impedire controlli da parte degli organi deputati;
- elaborare documenti finalizzati alla formazione fittizia del capitale,
- restituire indebitamente conferimenti di capitale.

reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- utilizzare per campagne promozionali o pubblicitarie materiale protetto dal diritto d'autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- immettere sul sito internet aziendale materiale protetto dal diritto d'autore senza aver ottenuto preventive autorizzazioni;
- scaricare e condividere film o musica attraverso sistemi di condivisione *peer to peer* utilizzando i PC della Società;
- installare pacchetti applicativi e software in genere che non siano stati regolarmente acquistati o comunque che siano sprovvisti delle opportune licenze d'uso;
- “caricare” (*upload*) sulla rete internet e sui PC aziendali materiale protetto dal diritto d'autore non provvisto delle autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate dalle autorità competenti;
- “scaricare” programmi prelevati da internet, nemmeno qualora trattasi di software gratuiti (*freeware*) o *shareware* se non espressamente autorizzati dalla Società.

reati ambientali:

- immettere in atmosfera vapori o gas che possano cagionare o contribuire a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante dell'aria per la vita o l'incolumità delle persone e/o della fauna selvatica;
- smaltire o stoccare ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni o tramite soggetti che non sono in grado di dimostrare le proprie autorizzazioni e le località e modalità di smaltimento o stoccaggio;
- falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa;
- falsificare le informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- svolgere attività di traffico illecito di rifiuti;

- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- negare o impedire o intralciare l'attività di controllo del proprio insediamento o di parte di esso, predisponendo ostacoli o modificando artificiosamente lo stato dei luoghi.

reati di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno:

- assumere, direttamente o indirettamente, personale di paesi terzi senza aver preventivamente svolto le opportune verifiche in materia di immigrazione;
- operare nell'ambito delle attività aziendali, o autorizzare operazioni, senza la dovuta diligenza e prudenza, o comunque senza la necessaria perizia, propria o dei soggetti ai quali le attività sono delegate, tali da poter escludere che la colpa di eventi dannosi possa risalire alla Fondazione o ad alcuno dei destinatari del decreto;
- porre in essere azioni o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere situazioni particolari di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione o di incaricati di un pubblico servizio, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato dalla Fondazione) è fatto divieto generale di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o, in genere, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione ("Funzionari pubblici");
- accordare altri vantaggi particolari e rilevanti di qualsiasi natura in favore di "funzionari pubblici" (o loro familiari);
- effettuare prestazioni in favore di Partner, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo o di collaborazione, costituito nei confronti dei Partner stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- impedire lo svolgimento di controlli o verifiche da parte degli organi societari o da terzi, su incarico degli stessi organi;
- alterare i dati contenuti negli archivi informatici aziendali o nelle banche dati ai quali la Società ha accesso;
- produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari;
- detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere ai siti internet che presentano tali dati ed immagini;
- effettuare elargizioni ad enti o associazioni dei quali non è chiaramente conosciuta l'attività o la successiva destinazione dei fondi;
- esporre nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fatti non veri, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari della Società;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari;
- avviare e intrattenere rapporti commerciali con Aziende ed Enti nei confronti dei quali è noto il coinvolgimento in attività con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o contro la personalità individuale;
- acquistare beni produttivi dei quali è nota, o facilmente ricostruibile, la provenienza illecita;
- sostituire, trasferire o, comunque, utilizzare capitali di provenienza illecita;
- impiegare nell'attività aziendale denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- non diffondere materiale, in qualsiasi forma, se protetto dal diritto d'autore senza averne preventivamente ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Capitolo 4

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione Arena di Verona

4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (OdV) definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, di *“autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Si tratta di un organismo della Fondazione caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività al Consiglio di Indirizzo mantenendo contatti periodici con il Collegio dei Revisori.

L'Organismo di Vigilanza inoltre è titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori della Fondazione, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti della stessa.

Si tratta del potere di effettuare eventuali verifiche, di richiedere informazioni, di svolgere indagini, di effettuare ispezioni, di accedere a locali, dati, archivi, documentazioni coordinandosi con la struttura aziendale, della cui collaborazione può, se del caso, avvalersi.

L'Organismo, al fine di rafforzare la propria professionalità e competenza, autonomia e indipendenza e al fine di svolgere con obiettività la propria funzione, può avvalersi, previa comunicazione e motivazione al Presidente ovvero al Sovrintendente, di società e/o consulenti esterni con personale professionale specializzato in ambito D.Lgs. 231/2001.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto 231/2001 si considera rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali della Fondazione; in definitiva tutti i rapporti, nei quali l'organismo è parte non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

Le regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinate in apposito regolamento, a cura dell'Organismo stesso.

4.2. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è stato istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ora del Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio di Indirizzo nomina l'Organismo, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto sulla base dei requisiti di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia e indipendenza.

L'Organismo nomina al proprio interno un Presidente al quale può delegare specifiche funzioni. In caso di parità di voti nelle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente avrà voto doppio.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è comunicato a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione organizzativa.

La durata dell'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed è rinnovabile. L'Organismo, qualora non nominato alla scadenza in tempo utile, rimane in carica fino a rinnovo.

All'atto della nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono essere membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione della Società;
- non devono essere legati da rapporti di coniugio, parentela e/o affinità con soci della Società e/o con membri esecutivi degli organi di gestione e amministrazione;
- non si devono trovare in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, per esempio, non devono aver prestato fideiussione, garanzie in favore di uno degli amministratori esecutivi (o del coniuge); ovvero abbiano con quest'ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
- non devono essere interdetti, inabilitati, falliti;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena;
- non devono essere condannati, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato o della pena.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Indirizzo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Revisori, la sospensione dei poteri dell'Organismo e/o di un suo componente e la nomina di un interim.

La revoca dall'incarico può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Indirizzo.

I casi di revoca dell'incarico sono i seguenti:

- il venir meno dei sopracitati requisiti di eleggibilità;
- il grave inadempimento dell'incarico affidato;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza;

- la mancata risposta al Consiglio di Indirizzo in ordine alle eventuali richieste specifiche afferenti lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Ciascun componente dell'Organismo potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno tre mesi, con comunicazione al Consiglio di Indirizzo, che includa altresì la descrizione delle specifiche motivazioni.

4.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza della Fondazione è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza del presente Modello da parte dei destinatari: Organi Sociali, Dipendenti e, nei limiti ivi previsti, collaboratori e fornitori della Fondazione;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Su di un piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza della Fondazione è affidato il compito di:

- suggerire le valutazioni sull'implementazione del sistema di controllo fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/01, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, tenendo conto del contesto aziendale con riferimento alle informazioni acquisite dai soggetti responsabili delle principali aree della Fondazione;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Fondazione, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposita relazione da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, a tal uopo, idonea documentazione organizzativa interna - necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso - che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre eventuali indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- coordinarsi con i Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- indicare al Consiglio di Indirizzo il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come, ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale o sul segreto aziendale e industriale, quelle sulla tutela dei lavoratori ecc.. Permangono inoltre i limiti posti dalla normativa per lo svolgimento delle investigazioni.

L'Organismo svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Fondazione.

All'Organismo non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale od organizzativo, relativi allo svolgimento delle attività della Fondazione.

4.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Indirizzo almeno su base annuale e nei casi d'urgenza può riferire direttamente al Sovrintendente ovvero al Presidente. Inoltre, su base annuale, l'Organismo prepara un rapporto scritto sulla propria attività per il Consiglio di Indirizzo e per il Collegio dei Revisori. Unitamente al rapporto scritto annuale viene predisposto e messo a disposizione un rendiconto motivato delle spese sostenute.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;

- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Fondazione, sia in termini di efficacia del Modello;
- le eventuali proposte di miglioramento.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento con congruo preavviso dal Consiglio di Indirizzo e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Qualora si rilevino fatti attinenti ai consiglieri, la segnalazione degli stessi è da destinarsi con tempestività agli altri componenti del Consiglio di Indirizzo e/o al Collegio dei Revisori.

Tutti gli incontri dell'Organismo sono verbalizzati e copie dei verbali sono custodite in un apposito archivio al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo.

Il Consiglio di Indirizzo può acquisire copia di tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo. I Consiglieri e i Revisori, anche singolarmente, nonché la Società di Revisione hanno la facoltà di incontrare l'Organismo.

4.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree a rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato.

All'interno di Fondazione i soggetti in posizione apicale ed i loro sottoposti saranno tenuti a comunicare all'Organismo :

- le informazioni e la documentazione prescritta nella parte speciale del presente Modello con riferimento alle singole fattispecie di reato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Fondazione ;
- tutte le condotte che risultino in contrasto o in difformità o comunque non in linea con le previsioni del presente Modello;
- tutte le notizie utili in relazione alla effettiva attuazione del presente Modello, a tutti i livelli aziendali;
- ogni altra notizia o informazione relativa all'attività della Fondazione nelle aree a rischio, che l'Organismo ritenga, di volta in volta, di acquisire.

In particolare l'Organismo di Vigilanza:

- riceve informazioni circa l'esistenza di attività risultate e/o percepite come prive del tutto o in parte di adeguata regolamentazione;
- riceve da parte di Consiglieri, Dirigenti, dipendenti e collaboratori le segnalazioni di violazioni sospettate o conclamate.

Le segnalazioni di condotte non conformi al presente Modello dovranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In tal senso può svolgere verifiche sul rispetto delle procedure e indagini in caso di violazioni sospettate o conclamate.

Saranno pertanto rispettate le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro. Si tratta della L.179/2017 denominata Whistleblowing

Le suddette segnalazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso più "canali informativi dedicati" istituiti da Fondazione, con le modalità di volta in volta stabilite e comunicate, con la funzione di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo e di ricevere tempestivamente dall'Organismo eventuali chiarimenti.

Il canale di comunicazione principale con l'Organismo è odv231@arenadiverona.it.

Rimane valido il canale mediante lettera indirizzata all'OdV presso la sede amministrativa della Fondazione.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può, pertanto, dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. La garanzia è legalmente stabilita dalla c.d. legge del Whistleblowing su richiamata.

Oltre alle segnalazioni, anche officiose, di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV a cura della funzione aziendale interessata le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai Responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Indirizzo eventuali modifiche/integrazioni da apportare all'elenco sopra indicato.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV.

Capitolo 5

Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie

5.1. Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera *e*) e 7, comma 4, lett. *b*) del Decreto 231 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello.

Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra l'Ente ed i "portatori di interessi" e possono determinare quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Le regole di condotta imposte dal presente Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

5.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle mancanze e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità. Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento disciplinare vigente nella Fondazione.

5.3. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. *b*) e 7 del D. lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale della Fondazione, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza.

5.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della legge n. 604/1966 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali, nonché dei

contratti collettivi di lavoro sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa e del regolamento disciplinare vigente nella Fondazione.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal Consiglio di Indirizzo o da altra funzione delegata, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970, da eventuali normative speciali applicabili e dalla contrattazione collettiva applicabile.

Ciò posto, le sanzioni individuate sono le seguenti:

a) Rimprovero verbale

Riguarda la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la Fondazione.

b) Rimprovero scritto

Riguarda la reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

c) Sospensione dal Servizio e dal Trattamento Economico

Riguarda la violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché il compimento di atti contrari all'interesse della FONDAZIONE, comporta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo, comunque, non superiore ai limiti stabiliti dalle norme in vigore e dalla contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento del fatto.

d) Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)

Concerne l'adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto 231, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero il verificarsi delle mancanze

richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate secondo le norme in vigore e ai sensi della contrattazione collettiva applicabile e vigente al momento del fatto.

5.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio dei Revisori

Ai fini del Decreto 231, nell'attuale organizzazione dell'Ente sono considerati Vertici Aziendali i membri del Consiglio di Indirizzo, i membri del Collegio dei Revisori e le figure dirigenziali direttamente dipendenti dal Sovrintendente.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Vertici Aziendali, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di Indirizzo, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potranno procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale nonché, per i dirigenti, all'applicazione delle sanzioni più idonee conformemente a quanto previsto per legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, sino alla misura del licenziamento, nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia.

5.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori esterni e Fornitori della Fondazione valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale (rispettando le clausole inserite *ad hoc* nei relativi contratti), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato decreto.

Capitolo 6

Formazione e diffusione del Modello

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informazione verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza stesso.

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto 231/2001 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione della Fondazione.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto 231/2001.

6.2. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti successivamente all'adozione del Modello, sarà consegnato un set informativo, che dovrà contenere oltre ai documenti di regola consegnati al neo – assunto, il Codice Etico, un vademecum sul Modello di organizzazione, gestione e controllo, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Fondazione.

6.3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Fondazione.

Potranno essere tenuti corsi di formazione ed informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza avvalendosi della collaborazione del Responsabile della gestione del personale.

6.4. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori

Sono fornite a Collaboratori, Professionisti e Fornitori, da parte dei responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Fondazione, sulla base del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, sul Codice Etico nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione dei suddetti principi la Fondazione inserisce nei contratti di collaborazione apposita clausola.

6.5. Informazione alle Società controllate/collegate soggette a direzione e coordinamento

Ogni società controllata e collegata, soggetta a direzione e coordinamento della Fondazione, dovrà essere informata in ordine all'adozione ed al contenuto del presente Modello, impegnandosi al rispetto dei contenuti ivi indicati, ciò al fine di garantire che il comportamento di predette Società sia conforme ai principi e alle direttive di cui al D. Lgs. 231/2001.

ALLEGATO A